

STATUTO

ME.PA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRATALIAS CA VIA SARDEGNA 24

Numero REA: CA - 295158

Codice fiscale: 03753100928

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) all'atto n. 19.923	
S T A T U T O	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
(Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di Tratalias la società coo- perativa denominata " ME.PA. Società Cooperativa Sociale ".	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle socie- tà a responsabilità limitata.	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Articolo 2	
(Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2065 (duemilasessantacinque) e potrà essere prorogata con delibera- zione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Articolo 3	
(Scopo mutualistico)	

La Cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n.

381, non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e

svolge la propria attività mutualistica in funzione del conse-

guimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui re-

gole di svolgimento e i relativi criteri, con specifico rife-

rimento ai rapporti con le società ed i soci, saranno specifi-

cati in apposito regolamento che, predisposto dall'organo am-

ministrativo verrà approvato dall'assemblea della società ai

sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte

dell'articolo 2521 del codice civile.

Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rap-

porti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al ri-

spetto del principio della parità di trattamento, demandandosi

all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compa-

tibilità con il regolamento da predisporli ed approvarli,

d'instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra

loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esi-

genze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

E' espressamente prevista la facoltà per la società di svolge-

re la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei

rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo ammini-

strativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

In attuazione dello scopo mutualistico, la società, tenuto

conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro

interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui,

tra l'altro, al regolamento sopra citato - nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, con la loro prevalente opera ed attraverso le loro prestazioni lavorative o di servizi - ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, come pure ottenere per i propri soci, attraverso la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

All'uopo la cooperativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi se necessario di figure professionali iscritte negli appositi albi, si propone di svolgere le seguenti attività:

- l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, in proprio e per conto terzi, sia privati che enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

- la costruzione di edifici destinati ad uso civile ed industriale, strade ed opere connesse; opere marittime e portuali, gallerie, ferrovie, linee elettriche, acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione

	idraulica, dighe, impianti di sollevamento, di potabilizzazio-	
	ne e di depurazione delle acque, impianti di trattamento dei	
	rifiuti. La società potrà curare la manutenzione e la gestione	
	degli stessi impianti;	
	- l'esecuzione di lavori di scavo e movimento terra e la rea-	
	lizzazione delle opere murarie connesse;	
	- l'esecuzione di lavori di terra con eventuali opere connesse	
	in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e	
	sterri;	
	- lavori di restauro di edifici monumentali; lavori e scavi	
	archeologici; opere speciali in cemento armato; tinteggiatura	
	e verniciatura; forniture in opera di isolamenti termici, acu-	
	stici, antincendi, lavori di intonacatura e di impermeabiliz-	
	zazione; costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aero-	
	portuali e ferroviari; segnaletica e sicurezza stradale; pavi-	
	mentazione con materiali speciali; lavori ferroviari; lavori	
	idraulici; lavori di sistemazione agraria, forestale e di ver-	
	de pubblico; il recupero, il restauro e l'arredamento di edi-	
	fici;	
	- la costruzione, l'arredamento, l'acquisto, la vendita, la	
	locazione e la gestione di immobili, alberghi, ristoranti,	
	bar, discoteche, locali ad uso turistico, residenziale e com-	
	merciale;	
	- l'acquisizione di terreni, di aree edificabili e di stabili	
	da demolire o da riadattare;	

	- lavori di impiantistica edile civile ed industriale, quali	
	ad esempio impianti elettrici, idrici, termoidraulici, condi-	
	zionamento, fognario, telefonici, informatici;	
	- lavori di progettazione, costruzione e manutenzione di giar-	
	dini, parchi, arredi urbani, piazze, impianti sportivi, topo-	
	nomastica sia pubblici che privati;	
	- lavori di ristrutturazione, manutenzione e pulizia di edifi-	
	ci pubblici o privati a qualsiasi destinazione ed uso;	
	- lavori di costruzione, movimenti terra, manutenzione di ope-	
	re di bonifica idraulica a mare, in stagni, fiumi e laghi,	
	banchinamenti, spondature e costruzione di porti, porticcioli	
	turistici e per la pesca;	
	- studio ed esecuzione di opere di assistenza tecnica nei set-	
	tori del risparmio energetico, del disinquinamento e del recu-	
	pero ambientale;	
	- costruzione, riattivazione e gestione, in conto proprio e/o	
	di terzi, strutture ricettive e riabilitative per soggetti non	
	autosufficienti, post-traumatizzati, nonché strutture ginniche	
	mirate alla salvaguardia della salute in genere, quali pale-	
	stre, piscine, campi da golf e simili.	
	La società, inoltre, potrà svolgere le seguenti attività:	
	- cura e la gestione di verde pubblico, parchi e giardini sia	
	per pubbliche amministrazioni che per privati;	
	- organizzazione e gestione di parchi giochi ed attività ludi-	
	che;	

	- inserimenti lavorativi presso pubbliche amministrazioni e/o	
	privati;	
	- riattivare, ovvero, risanare reti di distribuzione idrica,	
	fognaria, di recupero delle acque fluviali, marittimo-	
	portuale, dei laghi, degli stagni, delle spiagge e delle co-	
	ste;	
	- provvedere alla realizzazione di fonti energetiche alterna-	
	tive, attraverso la riconversione delle biomasse, dei rifiuti	
	solidi urbani ed industriali;	
	- sviluppare la silvicoltura, provvedendo al recupero delle	
	aree colpite da incendi o impoverite dal degrado generato da	
	incuria umana, ricorrendo alla periodica manutenzione dei sot-	
	toboschi ed alla realizzazione di laghetti collinari;	
	- commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di materie prime	
	agricole, terricci, mangimi, integratori per animali, attrez-	
	zature agricole e di prodotti per il giardinaggio, sementi e	
	bulbi;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari	
	e non alimentari;	
	- rappresentanza con deposito di mangimi e di altri prodotti	
	agricoli;	
	- attività di agenzia e di rappresentanza, anche con deposito,	
	di prodotti alimentari e non alimentari e agricoli;	
	- lavorazione produzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio	
	di prodotti eco combustibili;	

	- commercio, vendita e assistenza tecnica di stufe e caldaie	
	in genere;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di legna da ardere in	
	tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili, materia-	
	le cippato, pellets e altri derivati del legno;	
	- attività di facchinaggio, stoccaggio, movimentazione e cu-	
	stodia dei su menzionati prodotti per conto di terzi;	
	- promuovere la formazione sui sistemi di tecnologia avanzata	
	ricorrendo a centri di formazione e di tirocinio all'interno	
	di enti pubblici e di imprese di ogni tipo;	
	- promuovere e sviluppare le relazioni sociali fra i soggetti	
	di ogni età con la realizzazione di centri culturali, ricrea-	
	tivi, campi sportivi di ogni tipo e la gestione di centri cul-	
	turali, teatrali e dello spettacolo;	
	- promuovere, attivare e gestire punti di ristoro, mense, bar	
	e tutto ciò che attiene l'ambito della ristorazione in genere;	
	- gestione di alberghi, ostelli, case vacanza ed attività di	
	affittacamere.	
	Inoltre è espressamente prevista la possibilità di finanzia-	
	menti dei soci al fine di consentire il perseguimento dell'og-	
	getto sociale, entro i limiti di legge ed in conformità alle	
	disposizioni definite nell'articolo 11 del D. LGS n. 385/1993.	
	La cooperativa, nell'interesse dei soci, potrà inoltre svolge-	
	re qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle so-	
	praindicate, come pure compiere tutti gli atti e concludere	

	tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, econo-	
	mica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, utili o necessa-	
	rie alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia	
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	
	sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-	
	sposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali	
	(Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pub-	
	blici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La società per tutte le attività sopraindicate potrà inoltre,	
	esercitare le stesse attività con la forma del subappalto, co-	
	me pure, concedere a terzi l'esercizio mediante subappalto,	
	l'esercizio delle medesime attività potrà avvenire sia diret-	
	tamente che tramite agenti e/o rappresentanti di commercio.	
	La società potrà svolgere la propria attività sia nell'ambito	
	del territorio nazionale che all'estero.	
	La società potrà avvalersi di tutte le fiscalizzazioni, prov-	
	videnze ed agevolazioni fiscali, finanziarie e creditizie del	
	settore necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in altre società o imprese di qualunque natura, escluso lo	
	scopo di collocamento, avente oggetto analogo, affine o con-	

10 di 42

ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385.

La società si inibisce l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

(Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci operatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche, alla realizzazione di processi produttivi e all'erogazione di servizi all'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare diretta-

mente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

- soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del c.c. possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano attività che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Articolo 6

	(Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi,	
	in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro for-	
	mazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali ovvero in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenen-	
	za del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'or-	
	gano amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, com-	
	ma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	

	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. del	
	presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti	
	di partecipazione predisposti dalla Cooperativa, verificatasi	
	una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo an-	
	che prima del termine fissato al momento della sua ammissione	
	per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali	
	richiesti per essere ammesso quale socio ordinario, compati-	
	bilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti	
	alla qualifica del socio e alle modalità di svolgimento delle	
	prestazioni.	

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

per il socio prestatore: i requisiti tecnico professionali posseduti, attuale condizione professionale e l'indicazione dell'attività che intende svolgere all'interno della cooperativa;

l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente

	adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi al-	
	le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la	
	sede legale;	
	la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.	

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

(obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

della quota amministrativa di sostegno alle spese di gestione della società, da erogarsi secondo le cadenze stabilite dall'organo amministrativo.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla coope-

rativa.

Articolo 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se
il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;

che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che po-

trà avvalersi dei rimedi di legge in materia.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà

	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere compor-	
	tamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali	
	da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per moti-	
	vi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo,	
	non adempia entro 15 giorni, al versamento delle quote sotto-	
	scritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsia-	
	si titolo;	
	che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo am-	
	ministrativo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Articolo 12	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Articolo 13	
	(Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	

	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, che è espressamente definito non rimborsabile. Il	
	pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	Articolo 14	
	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rap-	
	resenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Articolo 15

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 16

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 3 1.0 1.92, n. 59.

Articolo 17

(Conferimento e titoli dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-

te nominative trasferibili del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari all'importo indicato nella delibera di emissione, come disciplinato dalla lettera f) dell'art. 19.

Articolo 18

(Alienazione dei titoli dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire i titoli deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 19

(Deliberazione di emissione)

L'emissione di quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

l'importo complessivo dell'emissione;

25 di 42

queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. L'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 20

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere

superiore ai limiti di legge;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti

nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui

all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rim-

borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci dece-

duti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-

me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci

e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-

ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento

della Società.

Articolo 22

(vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-

lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza

l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie

quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera

raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-

dicazioni previste nel precedente art 7, controfirmate per

conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la

	sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato.	
	Articolo 23	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	

	L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n.59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 24	
	(Ristorni)	

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

erogazione diretta;

aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

emissione di titoli di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 25

(Organi)

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico, se rispettivamente nominati;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

d) l'Organo di controllo contabile, se nominato.

Articolo 26

	(Assemblea)	
	L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongono alla sua approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti;	
	c) la nomina dell'Organo amministrativo, provvedendo all'even-	
	tuale nomina del presidente e del vice presidente; il compito	
	è di norma attribuito all'Organo amministrativo, tuttavia	
	quando sarà ritenuto opportuno l'assemblea potrà esercitare	
	tale diritto alternativamente allo stesso organo amministrati-	
	vo;	
	d) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo	
	2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del	
	revisore;	
	e) la determinazione della misura dei compensi da corrisponde-	
	re agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'Organo ammi-	
	nistrativo;	

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) le modifiche dell'Atto Costitutivo;

i) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci o dell'organo di controllo;

j) la delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Articolo 27

(Convocazione delle Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie, l'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale con raccolta delle firme di presa visione o con invio nel domicilio risultante dal libro soci nello stesso termine di 8 (otto) giorni,

a ciascun socio mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori, i sindaci effettivi e/o organo di controllo contabile, se nominati.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea potrà essere convocata su iniziativa di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

Articolo 28

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 29

	(votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,	
	legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 30	
	(voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte,	
	delle somme a debito dovute a qualsiasi titolo e degli adempi-	
	menti da porre in essere.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione, i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti in relazione all'am-	
	montare della quota posseduta, in base ai parametri stabiliti	
	da apposito regolamento o come deliberato in sede di accogli-	
	mento della domanda di ammissione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-	
	do comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima catego-	

ria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, sindaco, o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 31

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 32

	(Amministrazione)	
	La società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dall'assemblea al momento della loro nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Le cariche sociali sono gratuite, salvo diversa delibera as-	
	sembleare.	
	Qualora l'Assemblea provveda ad eleggere un Consiglio di ammi-	
	nistrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consi-	
	glieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato	
	di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-	
	siglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, op-	
	pure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giu-	
	ridiche.	
	L'organo amministrativo può essere nominato anche a tempo in-	
	determinato, sino a dimissioni e/o revoca anche senza motiva-	
	zioni ed è sempre rieleggibile. Qualora all'atto della nomina	
	venga apposto un termine, l'organo scade alla data nella quale	
	l'assemblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice pre-	
	sidente, salvo che gli stessi non siano eletti direttamente	
	dall'assemblea all'atto della nomina dei consiglieri di ammi-	

nistrazione.	
Articolo 33	
(Compiti degli Amministratori)	
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.	
Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
Articolo 34	
(Convocazioni e deliberazioni)	
L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	

stratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da un numero pari di componenti, prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 35

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 36

(Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Articolo 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati per le liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera

dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 38

(Collegio sindacale e revisore contabile)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei soci.

Devono essere nominati dall'Assemblea dei soci due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il ministero della Giustizia.

La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare

con delibera dell'Assemblea dei soci un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della Giustizia, per l'affidamento del controllo contabile. La modalità di nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione del compenso sono regolati dai precedenti commi. L'Assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabile, ulteriori competenze specificamente indicate all'atto dell'attribuzione dell'incarico.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 39

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 40

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 41	
	(Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Articolo 42	
	(Principi di mutualità,	
	indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 43	
	(Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	